



IVA

Quando i punti emessi nell'ambito di un programma fedeltà costituiscono un buono ai fini IVA

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncerà prossimamente sul **regime IVA dei programmi di fidelizzazione dei clienti** che accumulano, con i loro acquisti; punti che possono utilizzare in occasione di un acquisto successivo, **pagando un prezzo più basso** o, come nel caso di specie, **ottenendo altri beni**.

Il tema controverso, sul quale l'Avvocato generale ha fornito le proprie conclusioni l'11 settembre 2025 in merito alla **causa C-436/24**, attiene al **trattamento IVA dei punti non riscattati**, che a sua volta dipende dalla possibilità, "a monte", di qualificare i punti come un **buono acquisto, monouso o multiuso**.

Se i punti sono considerati un "**buono multiuso**", allora il **corrispettivo dei punti non utilizzati non dovrebbe**, in linea di principio, **essere assoggettato a imposta**. Se, invece, i punti sono considerati come un "**buono monouso**", l'imposta è dovuta al **momento del primo acquisto** dei beni e, con il riscatto dei punti, i **beni sono acquistati ad un prezzo ridotto** e, quindi, con un'IVA ridotta.

La prima questione sollevata dal giudice nazionale verte sulla **definizione di buono**, ai sensi dell'art. 30-bis, Direttiva 2006/112/CE, trattandosi di stabilire se **l'acquisizione dei punti da parte del cliente possa essere considerata** come **emissione di un buono**, anche se né il bene e né il valore del bene che può essere acquisito con i punti **sono noti al momento della loro acquisizione**.

La definizione del **concepto di "buono"** si basa sull'esistenza di **2 condizioni**: da un lato, il bene da cedere o il potenziale cedente **devono risultare dal buono o dalle condizioni generali** di quest'ultimo; dall'altro, deve sussistere **l'obbligo di accettare i punti come corrispettivo** a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio, laddove è proprio quest'ultima condizione che distingue il buono dal **mero sconto**, escluso dall'ambito di applicazione del citato art. 30-bis, Direttiva 2006/112/CE.



Ad avviso dell'Avvocato UE, i buoni contengono un **obbligo autonomo**, per il fornitore, e che può essere attivato unicamente dal cliente, di **accettarli come corrispettivo** (o, se l'importo del buono è insufficiente, a scelta del cliente, anche come parziale corrispettivo) a fronte di una cessione o prestazione. Ciò che è determinante, quindi, è che il buono possa essere **riscattato autonomamente dal titolare come corrispettivo di una cessione o prestazione**.

Nel caso di specie, invece, i **punti accumulati non conferiscono al cliente alcun diritto** (né danno luogo, quindi, ad alcun obbligo per il fornitore) **di utilizzarli** (o di accettarli) **come corrispettivo** di una cessione o prestazione. Il programma di fidelizzazione, infatti, è concepito in modo tale che il cliente ha il **diritto di utilizzare i punti solo all'atto di un successivo acquisto per ottenere ulteriori beni**.

In sostanza, i punti **non determinano l'obbligo**, per il fornitore, **di cedere un bene**, ma possono essere utilizzati solo in occasione del successivo acquisto del cliente ed è solo nell'ambito di quest'ultimo che il premio può essere acquisito per mezzo dei punti.

Tuttavia, osserva l'Avvocato generale, affinché si abbia un buono è **indispensabile l'esistenza dell'obbligo del fornitore di accettare i punti come corrispettivo della cessione o prestazione**. Solo in tal caso, per esempio, ai sensi dell'art. 30-ter, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, il **trasferimento del buono monouso può essere già considerato come una cessione**.

Pertanto, nella fattispecie considerata, i punti **non costituiscono un buono ai fini dell'IVA, ma solo uno sconto**.

In merito, poi, al **trattamento IVA dei punti non riscattati**, l'Avvocato UE ha osservato che **un buono multiuso** che non rappresenta un valore determinato, ma solo un valore determinabile, ai sensi degli artt. 30-bis e 30-ter, Direttiva 2006/112/CE, **può assumere rilevanza ai fini dell'IVA** solo quando **il valore determinabile si concretizza**. Se ciò avviene solo al momento del riscatto, il buono non ha, fino a tale data, alcuna incidenza, neppure sulla base imponibile del primo acquisto.

Di conseguenza, se i punti non vengono riscattati, **la base imponibile del primo acquisto resta invariata**, sia dal punto di vista del fornitore ? che ha ricevuto un certo importo per i beni ? sia dal punto di vista del cliente ? che ha speso un certo importo per i beni ricevuti ? e **deve essere applicata l'imposta**. Una ripartizione della base imponibile in una parte tassata per i beni e una parte non tassata per il buono non **viene presa in considerazione in caso di emissione di un buono di valore meramente determinabile** (a differenza dell'emissione di un buono multiuso di un determinato valore), dato che il valore determinabile di un buono senza il suo riscatto **non può essere stabilito**.

La stessa conclusione vale nel caso in cui i punti costituiscano, come nella specie, una forma di **sconto che rileva ai fini IVA solo in occasione del secondo acquisto**, come si desume dall'art. 79, Direttiva 2006/112/CE, che esclude dalla **base imponibile le riduzioni di prezzo**.



Tuttavia, i **punti non rappresentano ancora una riduzione di prezzo concessa**, ma solo una **possibilità di riduzione di prezzo**. Uno sconto successivo all'esecuzione dell'operazione (nella specie, il primo acquisto) comporta certamente, ai sensi dell'art. 90, Direttiva 2006/112/CE, una riduzione della base imponibile, ma presuppone anche che lo sconto venga **effettuato con il riscatto dei punti, vale a dire con l'ottenimento del premio**.

Alla luce delle considerazioni che precedono, **l'emissione di punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione della clientela**, concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all'entità degli acquisti e ha poi il diritto, all'atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni, **non costituisce un buono** ai sensi dell'art. 30-bis, Direttiva 2006/112/CE. **Manca**, infatti, **l'obbligo autonomo del fornitore di accettare tali punti** come corrispettivo a fronte di una cessione o prestazione, con la conseguenza che l'emissione dei punti dà luogo, agli effetti dell'IVA, a uno **sconto in relazione al successivo acquisto**.